



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO E TARIFFE PER LE CONCESSIONI, LICENZE STRADALI, PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA' PROVINCIALE E PER LA PUBBLICITA', PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE (C.O.S.A.P.)

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituito nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Calabria il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il soprassuolo, il sottosuolo stradale e per i distributori di carburante e tabacchi, tabelle pubblicitarie, nonché per ogni altro utilizzo previsto dalla normativa di legge di cui all'art. 54, comma 3°, capo XIV della L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni) .dal D.P.R. 495/92, da D.P.R. 610/96 e D.Lgs. 446/97 (e successive modificazioni e integrazioni), L. 488/99, nonché ai sensi dell'art. 7 e 149 del D. Lgs n.267 del 18 Agosto 2000
La riscossione del canone avviene mediante gestione diretta .

ART. 2 OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al pagamento del canone annuale le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente Provincia .

Sono, parimenti, soggette al pagamento del canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di **concessione amministrativa** .

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Non sono soggette al canone le occupazioni preesistenti alla costituzione della servitù medesima .

Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art, 2 comma 7, del D. Lgs 30 Aprile 1992, n.285 sono considerate aree Comunali e, quindi, soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi .

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile di questo Ente.

ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto all'Amministrazione Provinciale, quale Ente proprietario e concedente, dal titolare della Concessione o di autorizzazione od, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, salvo il caso previsto dal comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento .

ART. 4 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFE

Con il presente regolamento la Provincia disciplina i criteri di applicazione del canone annuale di occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee di proprietà provinciale, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la decadenza e la revoca delle concessioni, licenze ed autorizzazioni secondo le vigenti disposizioni di legge. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la classificazione delle strade provinciali in categorie, le modalità di versamento e riscossione anche coattiva dello stesso canone, le eventuali agevolazioni, le sanzioni e quanto altro utile a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione. con particolare riferimento al Titolo I° e II°, Capo I° D.Lgs. 30.04.92, n° 285 (Codice della Strada) e successivo D.P.R. 16.12.92, n° 495 (Regolamento di Esecuzione), modificato con D.P.R. 16.09.1996 n. 610 .

Il presente Regolamento, qualora il caso lo richieda, potrà essere riveduto in sede di adozione delle tariffe .

Le tariffe medesime potranno essere adeguate entro i limiti di legge, solo in aumento, e secondo la variazione dell'indice ISTAT riferito al mese di dicembre dell'anno precedente, nella misura del 100% .

ART. 5 DOMANDA ED ADEMPIMENTI

Chiunque intenda ottenere licenze, concessioni ed autorizzazioni sulle strade e pertinenze provinciali, deve presentare alla Provincia – Servizio concessioni - istanza redatta su carta legale, più una copia in carta semplice, salvo le esenzioni previste dalle vigenti norme sull'imposta di bollo.

La domanda, redatta in conformità all'art.27 del D.Lgs. 285/92e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada) deve contenere i seguenti dati richiesti nel rispetto della legge a tutela della riservatezza:

- 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente o per gli Enti, le società, consorzi, i comitati e simili la ragione sociale nonché il rappresentante legale;
- 2) luogo e data di nascita, residenza e domicilio o sede;
- 3) fotocopia del documento di riconoscimento, del codice fiscale o partita IVA;
- 4) l'esatta identificazione della località interessata (con specifica, ove possibile, dei dati catastali e della progressiva chilometrica);
- 5) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che la Provincia intenda prescrivere, in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito, del pubblico interesse e della proprietà provinciale, nonché, di corrispondere il canone annuale che verrà richiesto per l'occupazione e la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale ;
- 6) i disegni necessari (in sei copie, di cui una in competente bollo), firmati da un tecnico abilitato. Le PP.AA. possono produrre documentazione tecnica a mezzo dei propri Uffici redatta da tecnici dello stesso Ente;
- 7) una relazione tecnico – descrittiva dell'opera da eseguire ;
- 8) calcoli statici per la costruzione di muri di sostegno di altezza superiore a m. 3,00 e le relative strutture per la costruzione di sottopassi o sovrappassi stradali, pedonali e viabili;
- 9) certificato di destinazione urbanistica limitatamente ad interventi ricadenti nelle aree di rispetto.

L'organo tecnico del Servizio Concessioni può richiedere, ove il caso lo richieda, l'integrazione della documentazione sopraelencata.

Per le Società, comunque costituite, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti deve essere allegata:

- a) - fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, del legale rappresentante;
- b) - copia dell'atto costitutivo della Società ;

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l'indicazione di tale qualità .

Qualora la domanda fosse presentata da Enti, Fondazioni, Consorzi, Comitati e simili, da essa dovrà risultare la denominazione, lo scopo, codice fiscale o partita IVA, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o la direzione.

Il richiedente può richiedere con unica istanza il rilascio di più concessioni ricadenti nello stesso luogo, (es. rete idrico - fognante, gas metano, accesso e recinzione) allegando la documentazione richiesta dal presente articolo per ogni lavoro.

La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento disciplinante le autorizzazioni per il rilascio delle concessioni per l'attraversamento della strada provinciale con scavi trasversali, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di presentare, per ogni lavoro, la relativa singola istanza corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo. Qualora il lavoro è effettuato per conto di privati oltre alla documentazione prevista dal presente articolo dovrà essere allagata:

- a. la relativa delega con la quale l'utente autorizza la Società di servizio ad eseguire in nome, per conto e nel suo interesse i lavori di che trattasi unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- b. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta di pagare il canone annuale che verrà stabilito dalla Provincia nell'atto di concessione.

Per l'istruttoria della pratica e del relativo sopralluogo tecnico, i richiedenti dovranno corrispondere alla Provincia la somma di € 77.47, mediante versamento con assegno bancario "**NON TRASFERIBILE**" intestato al Cassiere della Provincia di Reggio Calabria così ripartita :

- a) € 25,82 per spese d'istruttoria;
- b)-€ 51.65 per spese di sopralluoghi e verifiche.

Tale somma potrà essere suscettibile di variazione annuale.

PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DI BREVE DURATA, è necessario produrre, a cura dell'occupante, domanda in carta semplice diretta alla Provincia, specificando il periodo della durata e la località ove si va ad occupare la proprietà provinciale, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di esibire la documentazione di cui al comma 2° del presente articolo.

Nei casi di particolare riguardo e per ragioni motivate, il Concessionario può ottenere la proroga dei termini per l'esecuzione della concessione ottenuta, previa richiesta redatta in carta semplice, specificando: il numero di protocollo, la data del rilascio della concessione, la posizione e la durata. In ogni caso la proroga dei lavori non può superare la durata stabilita nel parere tecnico, salvo casi di eccezionalità che saranno valutati, caso per caso, dall'Ente.

Per quanto riguarda i Comuni della Provincia, e le Società di servizio, in casi di motivata urgenza e per necessità tecniche, esclusivamente per riparazione di rete idrica e fognante, linee elettriche, telefoniche e gas metano gli stessi possono chiedere la concessione anche **TELEGRAFICAMENTE** o **TELEMATICAMENTE**. L'assenso ai lavori eseguendo può essere dato con lo stesso mezzo, nelle more del perfezionamento della pratica.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

A norma dell'art. 42 comma 3° del D.Lgs 507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'articolo 38 sono classificate in due categorie: I° e II°.

L'elenco di classificazione è deliberato dalla Provincia tenuto conto della maggiore o minore importanza della strada ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART.7 FASCE DI RISPETTO (Art. 16-17-18 Codice della Strada. Artt. 26-27-28 del Regolamento di attuazione)

Le distanze minime dal confine stradale, a protezione della proprietà provinciale, da osservarsi nei centri abitati e fuori, sono quelle previste dagli artt. 16-17-18 del codice della strada e dagli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada DPR 495/92, 610/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alla predetta disciplina è permessa anche la costruzione, nelle fasce di rispetto stradale, delle seguenti opere:

1. parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici o comunque di opere stabili;
2. distributori di carburanti con rispettivi accessori, a servizio degli utenti della strada;
3. sostegni di linee telefoniche, telegrafiche e canalizzazioni;
4. reti idriche;
5. reti fognanti;
6. canalizzazioni irrigue;
7. pozzi;
8. metanodotti, gasdotti;
9. strada a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto, strada di raccordo dei vari sbocchi viari, strada a servizio delle opere consentite in detta fascia;
10. cabine di distribuzione elettrica ed armadi e cassette per la telefonia e per gas metano.

11. passerelle pedonali o carrabili.

Vengono naturalmente fatte salve le altre distanze stabilite dal DPR 495/92 e DPR 610/96 , nonché la normativa degli strumenti urbanistici vigente all'interno dei centri abitati.

ART. 8 RILASCIO DELLE CONCESSIONI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente del Settore, o in caso di assenza o d'impedimento, dal Responsabile del Servizio Concessioni.

Tutte le concessioni date in conformità alle vigenti disposizioni di legge e per competenza provinciale, compreso la regolamentazione di barriere architettoniche lungo le strade provinciali ed il transito di mezzi o di carichi eccezionali, sono assoggettate alle disposizioni ed alle condizioni di cui ai già citati D.Lgs.285/92 , DPR 495/92 e DPR 610/96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esse s'intendono accordate ed in tutti i casi:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare della concessione di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
- b. con facoltà dell'Ente concedente di revocare, modificare od imporre altre condizioni senza indennità risarcitoria di rivalsa nei confronti del Concedente, per cui il Concessionario non ha alcun diritto per accampare pretese di compensi di alcun genere.

Nel caso poi di variazione al tracciato della strada provinciale, per lavori eseguiti dalla stessa Amministrazione concedente, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno diritto al concessionario di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi, spostamenti delle opere costruite, e/o deprezzamenti in dipendenza della concessione, essendo tenuto il concessionario a rimuovere le opere costruite. La Provincia, inoltre, può revocare o modificare in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Sulle domande di concessione in genere, ammesse all'istruttore, darà il parere motivato e per iscritto, non oltre il termine di giorni 60 (SESSANTA), dopo la prescritta specifica del posizionamento amministrativo della pratica, il competente Organo Tecnico del Servizio Concessioni, indicando le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essi sono assoggettati, il canone dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, **che non potrà comunque eccedere gli anni 29**, l'eventuale cauzione, oppure la reiezione motivata della domanda. In tal caso, ne sarà data comunicazione scritta al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La quantificazione del canone dovuto e tutte le prescrizioni e la normativa attinente la parte amministrativa sono riportate in apposito "Atto di Concessione" che, unitamente al disciplinare tecnico, costituisce il provvedimento definitivo. Detto canone dovuto per l'uso o per l'occupazione stradale e delle loro pertinenze, può essere stabilito dall'Ente Provincia in annualità ovvero in unica soluzione.

In ogni caso e qualora, per comprovate esigenze di viabilità, si dovesse rendere necessario modificare e/o su apposite sedi messe a disposizione dell'Ente , le opere e gli impianti di cui al comma dell'art. 28 del D.Lgs.285/92 (linee di ferrovie, di tramvie, di filovie, di linee elettriche, eccetera, sia aeree che sotterranee), resta convenuto e definito col presente articolo, che "l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del concessionario gestore del servizio, previa corresponsione di un contributo, una tantum, che non può superare il 50 % del costo dell'opera, fermo restando il pagamento del canone annuale.

I termini e le modalità dell'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi ruoli ed interessi pubblici. In caso di ritardo ingiustificato, il concessionario gestore del servizio è tenuto a risarcire i danni ed a corrispondere le eventuali penalità fissate nelle specifiche convenzioni e/o nei disciplinari di concessione (comma 2° art. 28 D.Lgs. 285/92 ed art. 69 DPR 495/92 e DPR 610/96).

ART. 9 ESECUZIONE DEI LAVORI

Il titolare della concessione, licenza ed autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori entro 360 giorni dalla data di rilascio e portarli a compimento entro il termine stabilito nel parere tecnico allegato alla concessione.

Il concessionario, è tenuto a provvedere annualmente, a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e all'eventuale manutenzione straordinaria. In caso di inottemperanza l'Ente provvederà d'Ufficio, addebitando al concessionario le relative spese.

I "termini" di cui sopra, su richiesta dell'interessato, potranno essere prorogati, sentito l'organo tecnico competente, per un periodo, in ogni caso, non superiore a quello iniziale e per una sola volta, salvo casi eccezionali.

L'esecuzione dei lavori sarà sottoposta al controllo del su richiamato Organo Tecnico, al quale dovrà, a tal fine, essere consentito dal titolare della concessione, licenza ed autorizzazione, libero accesso alla proprietà su cui i lavori saranno eseguiti.

In ogni caso, il titolare della concessione è tenuto a dare avviso dell'inizio dei lavori all'Ente concedente **CINQUE GIORNI** prima dell'inizio degli stessi.

Dovrà pure dare comunicazione scritta delle eventuali sospensioni e ripresa dei lavori, nonché della data di ultimazione.

Per lavori di durata superiore ai **SETTE GIORNI**, il titolare della concessione, tra l'altro, deve apporre in prossimità della testata del cantiere l'apposito pannello di cui al comma 6° dell'art. 30 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada 495/92 e 610/96.

Per i lavori di riparazione e di interventi di manutenzione, alla istanza di autorizzazione dovrà allegarsi copia della precedente autorizzazione e/o concessione .

In assenza dovrà prima, o contestualmente, essere regolarizzata la concessione ai sensi di legge e secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 10 OPERE ABUSIVE

Si intendono come opere abusive le occupazioni, nessuna esclusa, realizzate su spazi ed aree pubbliche di proprietà provinciale e degli impianti pubblicitari senza la prescritta concessione o autorizzazione.

Sono, inoltre, considerate abusive:

- a. Le occupazioni realizzate in modo difforme dalle condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione e del parere tecnico;
- b. Le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza fissato nella concessione o autorizzazione o rinnovo o proroga della stessa;

Resta a carico, comunque, dell'occupante di fatto ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, vicini o confinanti a causa dell'occupazione abusiva, sollevando in tal senso la Provincia ed i funzionari.

L'occupante dell'opera abusiva, oltre al pagamento del canone, dovrà corrispondere un canone maggiorato del 100 % limitatamente agli ultimi 5 (CINQUE) anni fermo restando l'obbligo di pagare l'eventuale sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs 30.04.1992 n.° 285 (codice della strada).

Le occupazione o le opere abusive possono essere regolarizzate, ove è possibile, previo accertamento da parte dell'organo tecnico se l'occupazione e le opere realizzate non siano in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità, dell'integrità della sede stradale, delle norme contenute nel vigente codice della strada, dagli strumenti urbanistici ed ambientali e non viola altre norme in materia e se il concessionario si impegna ad

effettuare le eventuali modifiche richieste, mediante la presentazione della relativa istanza secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento entro il termine perentorio di 60 (SESSANTA) giorni decorrenti dalla data di redazione del relativo verbale di accertamento.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine e non avendo l'occupante provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, sarà notificata apposita ordinanza e saranno attivate azioni legali per il recupero del canone dovuto, nonché azione penale per il risarcimento del danno arrecato alla strada ed alle sue pertinenze.

Nel caso di opera abusiva **NON SANABILE** e quindi, recante danno al demanio provinciale, accertata previa constatazione della relativa violazione la Provincia, indipendentemente dall'eventuale azione penale, può provvedere direttamente, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese, a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali, previa emissione di apposita ordinanza prefettizia. Le somme sostenute saranno maggiorate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE

La misura del deposito cauzionale verrà fissata di volta in volta avuto riguardo all'entità dei lavori ed alla possibilità di danni alla strada ed alle sue pertinenze e dovrà essere presentata prima del rilascio della concessione. La stessa cauzione dovrà essere costituita e trasmessa al Servizio Concessioni, **pena l'archiviazione della richiesta di concessione, entro il termine perentorio di giorni 30 (TRENTA) decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.**

Nel caso in cui la concessione riguarda occupazioni e passi carrabili, il deposito cauzionale è fissato in misura pari all'entità dell'opera da realizzare.

In materia di deposito cauzionale, si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni fissate al riguardo e, pertanto, la materia resta regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni e dall'art. 27 del D.Lgs. 30.04.92, n° 285, dal DPR 16.12.92 n° 495 e DPR 610/96.

Le modalità di ripristino saranno stabilite ed indicate di volta in volta, nel parere tecnico.

ART. 12 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Portati a termine da parte del concessionario i lavori, l'Organo Tecnico del Servizio Concessioni, su richiesta del titolare della concessione, accertato che gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte, predispose il nulla-osta per lo svincolo del deposito cauzionale.

Per i lavori superiori a metri lineari 100 (Cento di scavo longitudinale) il deposito cauzionale è svincolato previo sopralluogo tecnico congiunto tra un tecnico del Servizio Concessioni ed un tecnico del Settore Progettazione e Direzione Lavori OO.PP..

Qualora il concessionario non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite nella concessione e parere tecnico allegato ed abbia cagionato danni alla strada ed alle sue pertinenze, la Provincia, salvo le eventuali azioni penali nei confronti del contravventore e l'eventuale ed ulteriore risarcimento dei maggiori danni, può rivalersi sul deposito cauzionale.

La restituzione del deposito cauzionale o il rilascio del parere agli Enti pubblici esenti da cauzione o privati o che prestino la stessa cauzione a mezzo di fideiussione od in contanti presso la Cassa Economale non può avvenire **PRIMA DI GIORNI 180 (CENTOTTANTA)** dalla data di acquisizione della richiesta di svincolo al protocollo del Servizio Concessioni e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla richiesta di svincolo del deposito cauzionale gli Enti Pubblici devono allegare obbligatoriamente il certificato di collaudo dell'opera o di regolare esecuzione.

Per gli accessi e per attraversamenti trasversali non superiori a ml. 20 (VENTI), il suddetto termine è ridotto a giorni 60 (SESSANTA).

Gli Enti pubblici, che danno in appalto a terzi l'esecuzione dei lavori, devono subordinare la liquidazione finale all'impresa aggiudicatrice dei medesimi al predetto benessere.

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta da parte del personale della Provincia, ai sensi dell'art. 27 commi 10,11 e 12 del D.Lgs. 285/92.

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto di concessione, il concessionario dovrà farne immediata denuncia alle Autorità competenti ed informare la Provincia per il rilascio del duplicato.

Incombe sul concessionario, in casi di variazione di residenza e domicilio, l'onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia - Servizio Concessioni ed Ufficio Tributi.

ART. 14 REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le licenze, concessioni ed autorizzazioni, fermo quanto prescritto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 285/92, possono essere revocate in qualsiasi momento per giusti motivi, vagliati opportunamente dal competente Organo Tecnico.

Le concessioni sono anche revocate per :

- a. mancato pagamento del relativo canone per due anni consecutivi;
- b. inadempimento o violazione delle condizioni e prescrizioni contenuti nella concessione e nel parere tecnico allegato;
- c. danni alla proprietà provinciale e alle sue pertinenze;
- d. mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dalla concessione;
- e. violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
- f. uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale era stata richiesta e rilasciata la concessione;
- g. eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta del concessionario;
- h. morte del concessionario salvo il caso del subingresso degli aventi diritto;

La revoca è disposta dal Dirigente del Settore o, in caso assenza od impedimento, dal Responsabile del Servizio Concessioni .

Nel provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato con lettera raccomandata A/R, è indicato il termine per la rimessa delle cose al pristino stato; qualora l'intimato non vi ottemperi, sarà provveduto d'Ufficio, previa contestazione di verbale di contravvenzione.

Avvenuta la revoca, il concessionario è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, il ripristino dello stato dei luoghi, riducendo le cose allo stato originario.

In difetto si procederà d'Ufficio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 285/92 (esecuzione in danno).

In ogni caso, la revoca della concessione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico per colpa del concessionario dà diritto alla Provincia all'incameramento dell'eventuale canone pagato in anticipo a titolo di penale.

Nel caso in cui la revoca della concessione viene disposta per motivi di pubblica utilità, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone versato in anticipo nell'anno in corso senza interessi.

ART. 15 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione all'Amministrazione Provinciale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e provvedere al versamento della somma di € 51,65 mediante assegno circolare **NON TRASFERIBILE** intestato al Cassiere della Provincia di Reggio Calabria per spese di sopralluogo tecnico .

La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce l'originale dell'atto di concessione e non provvede al ripristino dello stato dei luoghi, a sua cura e spese, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada e sue pertinenze.

Per gli attraversamenti trasversali il concessionario dovrà allegare oltre all'originale della concessione, una copia della disdetta del contratto di somministrazione di acqua potabile, di gas metano, e di allaccio alla rete fognante .

La rinuncia non comporterà comunque la restituzione del canone già pagato.

ART. 16 DECADENZA CONCESSIONE

Chi, dopo aver perfezionata la concessione, non inizi entro il termine fissato l'esecuzione delle opere richieste, decade dalla concessione stessa e le somme già versate restano incamerate.

Uguualmente decade dall'ottenuta concessione chi, pur avendoli iniziati, non termina i lavori nel termine fissato ed eventualmente prorogato, e sarà tenuto a ripristinare, a sua cura e spese, l'originario stato dei luoghi.

ART. 17 VOLTURA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario deve entro tre mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dare comunicazione alla Provincia circa i trasferimenti eventuali di proprietà cui inerisce la concessione e restituirne l'originale unitamente ad una copia dell'atto di cessione della proprietà.

Il nuovo proprietario, che non intenda rinunciare alla concessione, deve richiedere la voltura a suo nome, nel termine e con le forme stabilite nel presente regolamento, allegando, oltre alla documentazione previste dall'art. 5, una copia dell'atto di acquisto della proprietà ed un versamento di € 25,82 mediante assegno circolare **NON TRASFERIBILE** intestato al Cassiere della Provincia di Reggio Calabria per spese di istruttoria della pratica.

La voltura è disposta dal Dirigente del Settore o in caso di assenza o di impedimento, dal Responsabile del Servizio Concessioni.

Il nuovo concessionario rimarrà obbligato in solido con il predecessore, al pagamento del canone e di ogni altra somma che dovesse risultare in favore della Provincia in relazione alla concessione stessa.

ART. 18 RINNOVO DELLA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE LICENZA

Il titolare della concessione che intende rinnovare la concessione o l'autorizzazione o licenza dovrà presentare, 90 (NOVANTA) giorni prima della scadenza, la relativa istanza su carta resa legale allegando:

- a) fotocopia dell'autorizzazione o concessione o licenza;
- b) dichiarazione con la quale si attesta che le opere nell'arco degli anni sono rimaste invariate;
- c) versamento al mezzo di assegno circolare NON TRASFERIBILE per le spese di istruttoria e sopralluogo tecnico.

ART. 19 DENUNCIA, APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, devono presentare alla Provincia apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Provincia e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini sopra detti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In caso di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il termine perentorio di giorni 30 (TRENTA) dalla data di presentazione della denuncia.

Per gli anni successivi il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Sul bollettino c/c postale devono essere riportati gli elementi identificativi dell'utente, gli estremi dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla "Provincia di Reggio Calabria – Servizio Tributi" n.° 14458847, con arrotondamento di € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a 25 centesimi di Euro o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni permanenti realizzati con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in unica soluzione, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, secondo le modalità previste dall'art 18 della legge 23 dicembre 1999 n.° 488.

Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, non oltre il termine previsto per la durata dell'occupazioni medesime, con le modalità di cui ai comma precedenti.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto della Provincia, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

L'importo del canone superiore 258,00 Euro, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi e di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno cui si riferisce. Per le occupazione realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio del rilascio delle concessioni; qualora la concessione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.

Il canone dell'importo non superiore ad € 5,00 (CINQUE) non è dovuto.

Qualora il canone da corrispondere per l'occupazione debba essere frazionato fra più proprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore ad € 5,00 (CINQUE).

ART. 20 SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone dovuto, fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone è dovuto un interesse di mora pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 (TRENTA) giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma I, D.Lgs. 507/93 (31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima), le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente organo tecnico, si applicano, oltre alle sanzione di cui sopra, anche quelle accessorie previsti dal D.Lgs 30.04.1992, n.° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazione.

Le sanzioni di cui ai comma precedenti non si applicano in caso di pagamento spontaneo da parte dell'utente, anche mediante addebito sulla richiesta di pagamento relativa all'anno successivo.

Qualora l'utente provveda spontaneamente alla regolarizzazione, mediante apposita domanda, delle occupazioni di fatto intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone dovuto, non si fa luogo all'applicazione delle relative sanzioni. Le sanzioni previste dal codice della strada e di verbali di contestazione elevati successivamente alla data di presentazione della relativa istanza saranno archiviate.

Sulle somme dovute a titolo di canone e sanzioni si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 21 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE

L'Ente Provincia – Servizio Tributi - controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dagli Uffici Provinciali ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento in c/c postale n.°14458871 intestato alla "Provincia di Reggio Calabria – Servizio Tributi", entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La Provincia, attraverso gli Uffici incaricati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati:

1. il canone;
2. le sanzioni amministrative;
3. gli interessi liquidati;
4. il termine di giorni 60 (sessanta) per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificate al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del quinto anno (art. 2948 del Codice Civile) successivo a quello cui si riferisce il canone, ovvero a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Le spese di notifica di cui al comma 7 bis dell'art. 17 del D.Lgs 112/99, sono addebitate al contribuente ed ammontano ad € 3,10 (D.M. 8 gennaio 2001)

Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra, separatamente per ciascun anno.

Le Società servizio corrisponderanno il relativo canone annuale secondo le modalità previste dalla Legge 23.12.1999 n.° 488 ed è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente e nella misura del 100 %.

Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Copia dell'attestazione di versamento deve essere presentata, unitamente alla denuncia di occupazione suolo all'atto del ritiro della Concessione.

La riscossione coattiva del canone viene effettuata in unica soluzione con le procedure di cui all'art. 52 comma 6 del D.Lgs 496/97 e si effettua entro il termine di prescrizione ordinaria stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 46 del 26.02.1999 e successive modificazioni e integrazioni o, se svolta in proprio, mediante il sistema dell'ingiunzione di cui R.D. 14.04.1910 n. 639 o affidata mediante convenzione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 449/97. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (comma 3 art. 51 L. 507/93).

Sull'istanza di rimborso la Provincia provvede entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Non compete il rimborso quando lo stesso sia richiesto a seguito di rinuncia del concessionario o autorizzato prima del termine di scadenza dell'occupazione o qualora sia stata regolarmente iniziata. In oltre nessun rimborso sarà dovuto:

- a. a seguito di procedimenti di sospensione;
- b. a seguito di revoca o decadenza della concessione;
- c. delle somme fino a 10 €.

ART. 22 LIBERAZIONE DEL CANONE

I concessionari potranno liberarsi in qualsiasi momento dall'onere del canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili, mediante il versamento della somma uguale a venti annualità di tributo o richiedere preventivamente con apposita istanza di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 27 comma 7 del D.Lgs 295/92. Dette disposizioni dovranno essere riportate nell'atto di concessione

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La rimessa in pristino dell'assetto stradale viene effettuata a spese del richiedente.

ART. 23 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del canone :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'Esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1°, lettera C del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, n. 917, **per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;**
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci ;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) gli accessi pedonali non superiori alla larghezza di ml. 1,20.

Restano comunque a carico dei concessionari, l'onere di provvedere direttamente a proprie cure e spese al ripristino del manufatto stradale e sue pertinenze, nonché la riparazione di eventuali danni.

ART. 24 DIVIETI E SANZIONI

Su tutte le strade provinciali, il concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel disciplinare tecnico predisposto.

Nella esecuzione dei lavori è comunque vietato, anche in difetto d'indicazioni stabilite nel disciplinare :

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali, nelle relative opere di raccolta e di scarico ;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare, comunque, la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare senza regolare concessione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
- l) spargere fango e detriti provenienti dai campi causato dalla mancata o non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni, nonché per la mancata manutenzione di accessi;
- m) modificare l'andamento naturale idraulico.

Chiunque viola uno dei divieti suddetti è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 OPERE INTERESSANTI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE CHE ATTRAVERSANO CENTRI ABITATI DI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI.

I tratti di strada provinciali che attraversano i centri abitati di Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato, prevista dall' art. 4 del D. lgs. n.285/92 (codice della strada) sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termine di riscossione del canone annuale che di manutenzione, autorizzazione o concessione, è di competenza del Comune medesimo.

ART. 26 OPERE INTERESSANTI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE CHE ATTRAVERSANO CENTRI ABITATI DI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI

I tratti di strada provinciali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti in rilascio di concessioni e autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla-osta della Provinciale quale Ente proprietario.

La relativa istanza, redatta su carta legale secondo le modalità previste dall' art. 5 è presentata presso il Comune che provvederà a trasmetterle alla Provincia – Servizio Concessioni – per il nulla-osta unitamente ad un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Provincia di Reggio Calabria dell'importo di € 51,65 per spese di sopralluogo tecnico. La somma di € 25,82 per spese di istruttoria della pratica deve essere versata al Comune.

L'Organo Tecnico provvede ad effettuare il relativo sopralluogo e rilascia nulla-osta che dovrà contenere tutte le condizioni e prescrizioni cui la concessione dovrà essere assoggettata, la durata, l'importo del deposito cauzionale da costituire, nonché il relativo canone annuale.

Il deposito cauzionale, costituito nei modi e nei termini di legge dovrà essere presentato a questa Provincia e sarà svincolato ad ultimazione dei lavori previo sopralluogo e parere favorevole da parte dell'Organo Tecnico del Servizio concessioni di questo Ente.

Copia della concessione dovrà essere trasmessa alla Provincia – Servizio Concessioni per i provvedimenti di competenza.

La riscossione del canone, la manutenzione ordinaria e straordinaria, restano a carico della Provincia

ART. 27 OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di concessioni di durata non inferiore all'anno e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno .

Il canone è graduato secondo l'importanza della strada sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade sono state divise in due categorie (prima e seconda categoria).

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla unità di misura superiore.

Le autorizzazioni per l'occupazione anche provvisoria di spazi o strade provinciali a mezzo di installazioni od ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, chioschi, tende e simili, in occasione di fiere e mercati e comunque per ogni altra occupazione di suolo stradale, sono soggette alle limitazioni stabilite dall'art. 20 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 modificato con DPR 610/96.

Resta convenuto, però, che per più occupazioni permanenti, anche della stessa natura, il canone deve essere "autonomo" per ciascuna di esse; per occupazioni temporanee, il canone è rapportato al cumulo delle superfici utilizzate, sempre che le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima categoria prevista nel vigente Regolamento e si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato. In tal caso, il canone va graduato in rapporto alla durata delle occupazioni e secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

L'eventuale occupazione eccedente il limite di mq. 1.000, può essere calcolata nella misura del 10%.

Fuori dai centri abitati non può essere autorizzata alcuna ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni anche se provvisorie, sia sulle strade che entro le fasce di rispetto.

Nei centri abitati l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole, od altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché risultino adiacenti ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni.

Nelle zone di rilevanza storica – ambientale o di presenza di particolare caratteristiche geometriche della strada, i Comuni, di intesa con i proprietari della strada possono autorizzare occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice della strada in deroga ai limiti suddetti, ma a condizione che sia garantita la circolazione dei pedoni e dei disabili.

Le occupazioni non possono, comunque, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità dell'intersezioni di cui all'art. 18 comma 2 e 3 del Codice della strada.

Ogni occupazione sprovvista di concessione o difforme dalle prescrizioni da essa contenute, è sanzionata secondo le vigenti norme previste dal Codice della strada, **fermo restando l'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.**

I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura, devono essere collocati in modo tale da non creare pericolo od intralcio alla circolazione e visibili anche nelle ore notturne, nonché essere forniti o verniciati negli spigoli con materiale catarifrangente.

ART. 28

ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI

Gli accessi e le diramazioni sono regolamentati dall'art. 22 del D.Lgs.285/92, dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96 e dal D.Lgs. 507/93.

Il richiedente oltre alla documentazione previste dall'art. 5 del presente regolamento, dovrà presentare il titolo di proprietà e visura catastale in data recente.

Gli accessi e diramazioni di qualsiasi natura già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle norme di prescrizioni e di concessione secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada e devono essere individuati dall'apposito segnale.

Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procede all'adeguamento degli stessi alle norme previste dall'art. 22, comma 2, del Codice della Strada, i Comuni, di intesa con l'Ente proprietario della strada hanno la facoltà di autorizzare, secondo le norme urbanistiche, distanze inferiori a quelle previste dal Codice della Strada ed dal regolamento di esecuzione ed attuazione 495/92 e D.P.R. 610/96.

Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni preesistenti se non preventivamente autorizzati.

Per gli accessi a raso e per quelli a livello rialzati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del Codice della Strada.

Per gli accessi misti, vale la medesima normativa se presentano, nel contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati (art. 44 del DPR 16.12.1992 n. 495 e DPR 610/96).

Per gli accessi agricoli vale la normativa di cui al vigente Codice della Strada. La condizione di accesso agricolo potrà essere dimostrata con certificato di destinazione urbanistica o con certificato dell'associazione di categoria. Il relativo canone è graduato secondo le tariffe determinate dal vigente regolamento.

Per gli accessi alle lottizzazioni si applicano le tariffe di canone previste nel presente regolamento.

La Provincia, su richiesta degli interessati e previo il pagamento del relativo canone, può, in base alla propria discrezionalità, previo l'installazione di un cartello segnaletico a spese del concessionario, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area non può in ogni caso superare la superficie di mq 10 e sulla suddetta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di qualsiasi attività.

Nel caso di costruzione di nuove varianti alla strada Provinciale, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrabili già esistenti ed autorizzati, occludendo in tal modo l'accesso alle proprietà private laterali, l'Ente può costruire direttamente nuovi accessi nel rispetto delle distanze previste dal nuovo Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati, già preventivamente autorizzati, per l'immissione sulla strada provinciale.

Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del Codice della Strada. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 29

ATTRAVERSAMENTO DELLE SEDE STRADALE

Non possono essere effettuati, senza la preventiva concessione della Provincia, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi di acqua, condutture idriche, linee elettriche e telefoniche, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti d'opere che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra, devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che i loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità alle fasce di pertinenza della Provincia.

La profondità, rispetto al piano stradale, dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sottterraneo deve essere preventivamente indicata nel parere tecnico, in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile non può essere inferiore a m 1,00.

Le concessioni sono rilasciate, previa istanza redatta secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico da parte del Servizio Concessioni e con l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e D.P.R. 610/96.

Chiunque realizza un opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione, o non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 25 del Codice della Strada.

ART. 30

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Il rilascio delle licenze e/o concessioni di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi è subordinato alla osservanza delle norme di cui al D.M. 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, alla domanda di concessione oltre alla documentazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. copia e/o fotocopia della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il Comune individua i criteri, i requisiti e la caratteristica delle aree sulla quale possono essere installati gli impianti di carburante;
- b. originale della concessione edilizia;
- c. n° 6 (sei) copie di planimetria corografica, su scala 1:200 della zona evidenziando l'impianto rispetto al centro abitato ed alle strade principali con annesse zone libere e/o le pertinenze stradali nonché la specifica delle fasce di rispetto all'impianto medesimo;
- d. n° 6 (sei) copie di planimetria generale dell'impianto e sue pertinenze su scala 1:200 indicando la posizione dei serbatoi e delle colonnine, dei chioschi, le zone di parcheggio e da ogni altra eventuale servitù creata sull'area occupata, compresi gli accessi;
- e. una dichiarazione attestante che le eventuali aree demaniali/patrimoniali provinciali dati in uso ed in concessione non subiranno alcuna modifica o altra destinazione;
- f. titolo di proprietà e visura catastale in data recente;
- g. certificato U.T.F.

Qualora il suolo su cui dovrà sorgere l'impianto non risulta essere di proprietà del richiedente, dovrà essere presentata una copia del contratto di fitto debitamente registrata presso il competente Ufficio del Registro.

In particolare, per l'ubicazione delle aree di servizio e delle annesse pertinenze dell'impianto, chi intende ottenere il rilascio della concessione per l'accesso ad un impianto per la distribuzione di carburanti, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 285/92 e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione DPR. 16.12.1992 n. 495 e DPR 610/96 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, alle norme in materia di sicurezza.

Il rilascio di licenze di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi sarà subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

1. La distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi non dovrà essere inferiore a km. 2 sullo stesso fronte e km. 0 + 500 sul lato opposto.
2. E' vietata l'istituzione di accessi relativi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi:
 - a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni, a distanza inferiore a m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95 dovrà partire dal punto di tangenza della curva stessa;
 - b) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore ai 300 metri;
 - c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - d) a distanza inferiore di m. 95 sia dai dossi sia dai punti di tangenza delle curve stradali.
3. La lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, dovrà essere di m. 60, dei quali m. 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascun accesso.

La distanza dovrà essere misurata tra gli accessi più vicini a condizione che i due impianti siano contemporaneamente resi visibili a conveniente distanza, da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato; soltanto allorché sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità potrà essere consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale salvo l'eventuale vincolo forestale, della competente Sovrintendenza ai Monumenti e ai Beni Ambientali, e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.

In tal caso la definizione della domanda sarà subordinata alla presentazione del nulla - osta rilasciato dai suddetti Enti, in difetto del quale il luogo prescelto per l'impianto dovrà ritenersi non idoneo.

4. Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi o gassosi che ricadono lungo il tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da impedire, anche parzialmente, la visibilità, dovrà essere realizzato in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 93 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo;
5. Si prescinde dalle norme di cui ai numeri 1,2,3 e 4 nelle traverse interne ai centri abitati, sempre ché ciò non comporti pericolo per la sicurezza della circolazione.

ART. 31 CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI

L'autorizzazione a collocamenti di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è subordinata alla osservanza delle norme contenute nell'art. 23 del nuovo Codice della Strada nonché negli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada (DPR. 495/92 e DPR 610/96).

In particolare non dovranno:

- 1) - superare la superficie di mq. 6;
- 2) - essere collocati a distanza di ml. 3 dal confine della carreggiata;
- 3) - essere collocati a distanza minore di ml. 250 prima e ml. 150 dopo i segnali stradali;
- 4) - essere collocati a distanza minore di ml. 150 l'uno dall'altro;
- 5) - essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce o pareti rocciose;
- 6) - essere per forma, disegno, colorazione ed ubicazione tali da ingenerare confusione con i segnali stradali. I principali elementi vietati a tal fine sono:

- * colore rosso e sue gradazioni, ivi compreso il marrone;
- * qualsiasi tipo di frecce e disegni aventi analogo significato;
- * materiale rifrangente;
- * disegni a forma di cerchi e triangoli;
- * indicazioni chilometriche;
- * diciture di colore bianco su fondo blu.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove vi è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve come definito dall'art. 3 comma 1 punto 20 del Codice e su tutta l'area compresa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiori a 45°;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

La durata della concessione all'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari ha la validità di 3 (TRE) anni ed è rinnovabile alla scadenza previa comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata A/R 3 (TRE) mesi prima della scadenza. In mancanza di rinnovo il concessionario deve presentare, nei modi e nei termini di cui sopra, comunicazione di avvenuta rimozione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti nell'art. 47 del D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq. ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli od in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di mq. 20; se installati entro i centri abitati, sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

La richiesta di rilascio della concessione, redatta secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento, deve essere corredata da una dichiarazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché numero 6 (SEI) copie, di cui una in competente bollo, del bozzetto contenente il messaggio da esporre.

Per il rinnovo della concessione dovrà essere esibita la documentazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento;

Per le tabelle pubblicitarie da collocarsi sul suolo privato, il concessionario dovrà esibire, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, una copia del contratto di fitto del suolo, debitamente registrato ed una dichiarazione con la quale il proprietario del terreno autorizza l'installazione dei cartelli;

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione e data del rilascio;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione.

La predetta targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo della concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

L'Ente Provincia è tenuta a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio della concessione e la descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale;

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari dovessero essere collocati in zone sulle quali esistano vincoli a tutela del paesaggio, delle bellezze naturali, o di cose di interesse storico ed artistico, gli interessati dovranno corredare la domanda di autorizzazione col nulla - osta rilasciato dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle previste dal Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e 610/96) è soggetto della sanzione amministrativa previste dai commi 11 e 12 dell'art. 23 del Codice della Strada.

ART. 32 TRASPORTI ECCEZIONALI

La Provincia rilascia l'autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali, nei casi, nei limiti e con le modalità previste dall'art.10 D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e dagli artt. da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione DPR. 16.12.1992 n.495, DPR 610/96 e Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto previsto dagli articoli dal 13 al 20 del D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96.

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, devono essere presentate, su carta resa legale, alla Provincia almeno 15 (QUINDICI) giorni prima della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesta.

I termini di cui sopra possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. copia della carta di circolazione dell'automezzo;
- b. copia della polizza di assicurazione;
- c. copia dello schema grafico dell'automezzo e del carico (descrizione convoglio);
- d. dichiarazione di responsabilità e percorribilità;
- e. copia della polizza per eventuali danni;
- f. assegno circolare **"NON TRASFERIBILE"** dell'importo di **€ 77.47 intestato al Cassiere della Provincia di Reggio Calabria;**
- g. versamento su c/c postale n.° 14458871 intestato alla " Provincia di Reggio Calabria – Servizio Tributi" per l'indennizzo usura manto stradale, se dovuto;
- h. numero 1 (UNA) marca da bollo da € 10,33.

Chiunque senza avere ottenuto l'autorizzazione esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nell'art. 10 del Codice della Strada ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dal vigente Codice della Strada.

Chiunque, avendo ottenuto, circoli senza avere con se l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dal vigente Codice della Strada.

Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione che non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

ART. 33 INFRAZIONI

Le eventuali infrazioni alle norme sancite dal presente Regolamento sono punite secondo le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dal Codice Civile.

ART. 34
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Il presente Regolamento unitamente, alle tariffe allegate entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno 2004. Le tariffe saranno adeguate annualmente, nella misura del 100% dell'indice ISTAT riferito al mese di dicembre di ogni anno.

Nelle more della nuova classificazione delle strade provinciali continuerà ad applicarsi quella in vigore adottata dal commissario straordinario con deliberazione n.° 7/1994, esecutiva.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa di legge vigente ed in particolare al D.Lgs 285/92 , D.P.R. 495/92, D.P.R. 610/96 , D.Lgs 507/93, Legge 488/99 nonché alle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

TITOLO I
TABELLA DEL CANONE PER LICENZE, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1. Spese fisse di istruttoria € 25,82
 2. Spese fisse di sopralluogo tecnico € 51,65
 3. Deposito cauzionale, soltanto nella eventualità che la concessione comporti manomissioni di opere stradali.

Tale deposito viene fissato avuto riguardo all'entità delle opere necessarie per il ripristino ed alla possibilità di danni alla strada ed alle sue pertinenze in conseguenza dei lavori attuati.

//	CANONI ANNUALI PER LICENZE DI ACCESSO	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
a	Per accesso agricolo non eccedente la larghezza di ml. 3	30,91	21,64
b	Per accesso agricolo eccedente la larghezza di ml. 3 – per ml.	15,45	11,12
c	Per accesso ad una unità abitativa – per ogni ml. di larghezza	6,17	4,32
d	Per accesso ad un plesso da due unità abitative a cinque unità abitative – per ml. di larghezza	12,36	8,65
e	Per accesso ad un plesso oltre le cinque unità abitative – per ml. di larghezza	30,91	21,64
f	Per accesso non eccedente la larghezza di ml. 10 a carattere industriale o commerciale – per ml.	15,49	10,32
g	Per n.° 2 accessi non eccedenti la larghezza di ml. 20 a carattere industriale o commerciale – per ml.	23,75	17,04
h	Per accesso a lottizzazione – per ogni lotto	63,52	44,93
	N.B.: l'importo del canone annuo per gli accessi di cui alle lettere (f e g) verrà maggiorato del 40 % se l'accesso è anche a servizio di parcheggio non superiore a mq. 200. Per area di parcheggio superiore a mq. 200 il canone verrà maggiorato del 80%.		

//	CANONI ANNUALI PER OCCUPAZIONE PERMANETE	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
a	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale – per mq.	27,37	20,65
b	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo di pertinenza provinciale – per mq.	27,37	20,65
c	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale con tende fisse e retrattili agetanti direttamente su suolo provinciale – per mq.	7,23	5,68
d	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale per passi carrabili – per mq.	13,94	10,32
e	Occupazione di suolo ai sensi del comma 8 dell'art. 44, D.Lgs . 507/93 e art. 36 del D.P.R. 610/96 per l'utilizzazione esclusiva dell'area antistante i passi carrabili - per mq./ml.	25,82	20,65
f	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale per passi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia e non utilizzati ma utilizzabili dal proprietario dell'immobile – per mq.	25,82	20,65
g	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dalla Provincia – per ogni mq. di superficie	27,88	22,72

	assegnata		
--	-----------	--	--

//	CANONI GIORNALIERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
a	Per occupazione temporanea di suolo di pertinenza provinciale – per mq./giorno	1,85	1,49
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	1,31	0,98
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,62	0,49
b	Occupazione temporanea di suolo di proprietà della Provincia di durata non inferiore ai 15 gg. – per mq./giorno	1,49	1,23
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,98	0,83
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,49	0,40
c	Canone ridotto del 20 % per occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale – al mq. /giorno	1,48	1,18
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,98	0,79
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,49	0,39
d	Canone ridotto del 20 % per occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale di durata non inferiore ai 15 gg – al mq. /giorno	1,18	0,95
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,79	0,63
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,39	0,31
e	Canone ridotto al 30% per occupazione temporanea di spazio di pertinenza provinciale con tende e simili – per mq. /giorno	0,55	0,44
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,37	0,29
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,18	0,14
	“Aumento del 30% delle tariffe di cui ai punti precedenti per occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.”		
	“Riduzione del 50% delle tabelle di cui ai precedenti punti per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.”		
	“Riduzione del 80% delle tabelle di cui ai precedenti punti per occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.”		
	“Riduzione del 50% delle tariffe precedenti per occupazioni temporanee per i fini di cui all’art 46, D.Lgs 507/93.”		
f	Canone per occupazione temporanea con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate alla Provincia – per mq. /giorno	1,85	1,48
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00	1,23	0,99
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00	0,61	0,49
g	Canone per occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia – per mq. /giorno	0,92	0,74
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,61	0,49
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,30	0,24
h	Canone per occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive – per mq./giorno	0,37	0,29
	- per fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 – per mq.	0,12	0,09
	- per fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 8,00 – per mq.	0,24	0,19
	“ per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad mese o che si verificano con carattere ricorrente, la		

	riscossione deve avvenire mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.		
i	canone per occupazione spazio soprastante e sottostante di cui all'art. 47, comma 4, D.Lgs. 507/93.		
	- fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni .	18,54	14,83
	- aumento del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.	9,27	7,41
l	Canone per occupazione spazi soprastanti e sottostanti di cui all'art 47, comma 4 D.Lgs 507/93.		
	- fino ad un chilometro lineare di durata non superiore ai 90 giorni .	24,11	19,29
	- aumento del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.	12,05	9,64
m	Canone per occupazione spazi soprastanti e sottostanti di cui all'art 47, comma 4 D.Lgs 507/93.		
	- fino ad un chilometro lineare di durata compresa tra 90 e 180 giorni .	27,82	22,25
	- aumento del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.	13,91	11,10
n	Canone per occupazione spazi soprastanti e sottostanti di cui all'art 47, comma 4 D.Lgs 507/93.		
	- fino ad un chilometro lineare di durata superiore ai 180 giorni.	37,09	29,67
	- aumento del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.	18,54	14,83

//	CANONI ANNUALI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC (ART. 46 E 47 D.LGS 507/93)	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
a	Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione della rete di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse – per Km lineare o frazione.	185,49	148,39
b	Per occupazioni di suolo pubblico realizzati con attraversamenti trasversali di qualsiasi natura (rete idrica, fognante, gas metano ecc.).	30,91	24,73
c	Canone per occupazione permanente di spazio di pertinenza provinciale per seggiovie e funivie .		
	- fino ad un massimo di chilometri 5 per Km lineare	92,74	74,19
	- maggiorazione per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km.	18,54	14,83

//	CANONE ANNUO PER ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUTORE CARBURANTI E PER ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
	I beneficiari di licenze di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti lungo le strade provinciali e comunali in manutenzione provinciale, od in concessione, sono tenuti alle corresponsione, oltre al canone annuale tariffe per la licenza d'accesso di un canone annuo in relazione alla misura base stabilita per analogia all'art 2 D.M. 14.06.1965, negli importi così determinati:		
a	Stazione di servizio con lavaggio.	216,41	151,49
b	Stazione con rifornimento con distributore di gasolio.	142,21	98,93
c	Chiosco fino a 10 mq. con distributore di gasolio.	89,65	61,83
d	Stazione rifornimento senza distributore di gasolio.	52,55	37,09
e	Stazione di servizio GPL	51,65	36,15
f	Distributore isolato a semplice o doppia erogazione.	37,09	25,96
	Quote aggiuntive ai numeri a,b,c,d,e:		
	Per ogni distributore a semplice erogazione	7,41	4,94
	Per ogni distributore a doppia erogazione	12,36	8,65
g	Canone annuale per occupazione di suolo e sottosuolo provinciale con serbatoio fino a litri 3.000 – per ogni serbatoio.	9,27	7,41
h	Canone aumentato del 20% per il serbatoio maggiore di litri 1.000 o frazione di litri 1.000 con tolleranza del 5%.	11,12	8,90
	Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differenti capacità raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato del 20% per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.		
i	Occupazione di suolo di pertinenza provinciale per passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti – per mq.	22,20	20,14
l	Locale officina di qualsiasi dimensione.	103,29	87,79
m	Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar .	77,47	61,97
n	Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più ristorazione.	206,58	191,08
o	Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più ristorazione più tabacchi .	309,87	294,38
p	Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più tabacchi .	103,29	87,79
q	Locali adibiti a vendita o riparazioni di gomma.	77,47	61,97
r	Officina con deposito o cambio lubrificanti.	25,82	15,29
	Locale commerciale di qualsiasi dimensione adibito a bar più ristorazione più albergo o pensione si applica il canone di cui alla lettera n) più € 10,00 per ogni camera.		
s	Insegna luminosa bifacciale	222,48	177,96
t	Per ogni sostegno	6,18	4,94
q	Apparecchio per la distribuzione automatica di tabacchi		
	- Per ogni impianto	9,27	7,41

//	CARTELLI PUBBLICITARI (ART. 23 D.L. 285/92)	CATEGORIA I EURO	CATEGORIA II EURO
	Canone annuale per cartelli pubblicitari su suolo di pertinenza provinciale monofacciali.		
a	Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq. – al mq.	30,91	24,73
b	Per cartelli di superficie fino a 3,00 mq. – al mq.	24,73	19,78
c	Per cartelli di superficie fino a 6,00 mq. – al mq.	18,54	14,83
d	Per ogni palo infisso su suolo provinciale	6,18	4,94
	Canone annuale per cartelli pubblicitari monofacciali su area privata a distanza inferiore o superiore a quella legale di metri 3,00 (TRE) dal confine di suolo di pertinenza provinciale.		
a	Per cartelli di superficie fino a 1,00 mq. – al mq.	24,73	19,78
b	Per cartelli di superficie fino a 3,00 mq. – al mq.	19,78	15,82
c	Per cartelli di superficie fino a 6,00 mq. – al mq.	14,83	11,87
	Canone annuale per preinsegne ed insegne di esercizio superiore a mq. 6,00 e fino a mq. 20,00 – al mq.	9.80	7.91

ART. 1	ISTITUZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	2
ART. 2	OGGETTO DEL CANONE.....	2
ART. 3	SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.....	2
ART. 4	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E TARIFFE.....	2
ART. 5	DOMANDA ED ADEMPIMENTI.....	3 - 4
ART. 6	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI.....	4
ART. 7	FASCE DI RISPETTO.....	4 - 5
ART. 8	RILASCIO DELLE CONCESSIONI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE.....	5
ART. 9	ESECUZIONE DEI LAVORI.....	6
ART. 10	OPERE ABUSIVE.....	6 - 7
ART. 11	DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 12	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
ART. 13	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 14	REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	8
ART. 15	RINUNCIA DALLA CONCESSIONE.....	8 - 9
ART. 16	DECADENZA CONCESSIONE	9
ART. 17	VOLTURA DELLE CONCESSIONI.....	9
ART. 18	RINNOVO DELLA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE LICENZA.....	9
ART. 19	DENUNCIA, APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE.....	9 - 10
ART. 20	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO.....	10 - 11
ART. 21	ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE	11 - 12
ART. 22	LIBERAZIONE DEL CANONE.....	12
ART. 23	ESENZIONI.....	12
ART. 24	DIVIETI E SANZIONI.....	13
ART. 25	OPERE INTERESSANTI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE CHE ATTRAVERSANO CENTRI ABITATI DI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI.....	13
ART. 26	OPERE INTERESSANTI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE CHE ATTRAVERSANO CENTRI ABITATI DI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI.....	13- 14
ART. 27	OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14

ART. 28	ACCESSI E DIRAMAZIONI STRADALI.....	15
ART. 29	ATTRAVERSAMENTO DELLE SEDE STRADALE.....	16
ART. 30	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	16 - 17
ART. 31	CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI.....	17 – 18 - 19
ART. 32	TRASPORTI ECCEZIONALI.....	19
ART. 33	I N F R A Z I O N I.....	19
ART. 34	NORME TRANSITORIE E DI RINVIO.....	20
TABELLE	CANONE.....	21 - 25

